



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

Numero 11 del 27 giugno 2019

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Fatture elettroniche “semplificate” (p.2)
- ❖ Fatture elettroniche (p.2)
- ❖ Oneri deducibili e detraibili (p.2)
- ❖ Isa (p.3)
- ❖ Niente invio telematico per l'E-commerce (p.3)
- ❖ Credito d'imposta PMI-fiere internazionali (p.3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Emissione/registrazione della fattura elettronica (p.4)
- ❖ Organo di controllo-aumentati i limiti (p.5)
- ❖ Slittano al 30.09.2019 i versamenti delle imposte per i soggetti Isa (p.5)

APPROFONDIMENTI

- ❖ I rimborsi spese per dipendenti e amministratori (p.7)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ Servono atti formali per la deducibilità delle perdite su crediti esteri (p10)
- ❖ La deroga al principio di competenza (p.10)
- ❖ La ratio del principio di competenza (p.10)
- ❖ Utilizzabile il reverse per l'Iva all'importazione (p.11)
- ❖ Ai fini del possesso vale il contratto definitivo (p.11)

SCADENZARIO

- ❖ Principali scadenze dal 25 giugno 2019 al 17 luglio 2019 (p.12)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

FATTURE ELETTRONICHE “SEMPLIFICATE”

Innalzamento a 400 euro dell'importo complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata

L'art.21-bis co.1 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art.26. L'art.21-bis co.3 rimanda l'innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al Ministero dell'economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'art.21, co.2, lett.c) del D.P.R. n.633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta. È vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (ai sensi dell'art.21, co.6-bis del D.P.R. n.633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed è in vigore dal 24 maggio 2019.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/05/2019, G.U. n.120 del 24/05/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.107524 del 29 aprile 2019 è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fosse resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019. Dopo che sono pervenute alcune richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore ampliamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio, con il presente provvedimento n.164664 è stato previsto che la funzionalità di adesione al suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n.164664, 31/05/2019)

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Indicazioni sugli oneri, le ritenute ed i crediti di imposta da dichiarare per periodo di imposta 2018

L'Agenzia delle Entrate ha trattato in una corposa circolare di 390 pagine le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per i redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2018. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi.

(Agenzia delle Entrate, circolare n.13, 31/05/2019)

Aderente a:



ISA

Modificato il modello Isa

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 5 giugno 2019, protocollo n. 175451, ha proceduto a modificare quanto disposto precedentemente con il provvedimento del 10 maggio 2019 in riferimento all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e con il provvedimento del 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

(**Agenzia delle Entrate, provvedimento, 5/6/2019, prot. n. 175451**)

NIENTE INVIO TELEMATICO PER L'E-COMMERCE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 198/2019, ha confermato che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, D.P.R. 633/1972, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, per le fatture emesse.

(**Agenzia delle Entrate, risposta, n. 198/2019**)

CREDITO D'IMPOSTA PMI-FIERE INTERNAZIONALI

L'art. 49 DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha istituito per il periodo di imposta 2019, un credito d'imposta attribuito nella misura del 30% fino ad un massimo di euro 60.000,00 a copertura dei costi di partecipazione ad eventi fieristici internazionali. Possono rientrarvi tutte le spese sostenute dall'impresa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore, di carattere internazionale, ossia svolte fuori dai confini nazionali. Il suddetto credito dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Nella recente Circolare del 17.06.2019 n. 14/E, riguardante l'obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall'01.01.2019, l'Agenzia delle Entrate riporta i chiarimenti forniti, nel corso del tempo, nelle FAQ e negli altri documenti di prassi ed i chiarimenti necessari per applicare l'art. 11 DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall'01.07.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.

I chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E, riguardano la data di emissione fattura e la data di effettuazione dell'operazione, nello specifico:

- la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (nel DL n. 34/2019 cd. Decreto Crescita è previsto l'allungamento a 12 giorni);
- nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

Viene chiarito che il maggior lasso di tempo, entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell'operazione, riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche), inoltre, considerando che il Sistema di interscambio attesta la data di emissione della fattura, la data indicata nel campo "Data" della sezione "Dati generali", rappresenta la data di effettuazione dell'operazione.

Per quanto concerne le fatture differite resta valevole quanto disposto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72, ovvero che è possibile emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Esempio n. 1 – Fattura immediata:

- cessione effettuata il 28.09.2019, la fattura immediata può essere emessa, generata ed inviata allo SdI, il medesimo giorno;
- può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio l'8.10.2019). la data di emissione/trasmissione sarà l'8.10.2019 e la data di effettuazione dell'operazione indicata nel campo "Data" sarà il 28.09.2019;
- può essere generata ed inviata allo SdI in uno dei 10 giorni tra la data di effettuazione dell'operazione 28.09.2019 e la data del 08.10.2019.

Esempio n. 2 – Fattura differita:

- vi sono 3 cessioni documentate da DDT, il 3, l'11 e il 19.09.2019, la fattura elettronica può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione, ovvero 19.09.2019.

Aderente a:



ORGANO DI CONTROLLO – AUMENTATI I LIMITI

E' stata recentemente pubblicata sulla G.U. 17.06.2019, n. 140, la Legge n. 55/2019 di conversione del DL. n. 32/2019, cd. "Sblocca cantieri", che prevede la modifica in aumento dei limiti di attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti in merito all'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le Srl.

I suddetti limiti vennero già precedentemente modificati dal cd. Decreto "Crisi di impresa" (art. 379 del D.Lgs n. 14/2019), il quale prevedeva la nomina dell'organo di controllo se la società (Srl) superava per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo di Stato patrimoniale € 2.000.000,00 ricavi delle vendite/prestazioni € 2.000.000,00, numeri di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.

Come sopra accennato, in sede di conversione del DL n. 32/2019, è stato introdotto l'art. 2bis che ha rimodificato i limiti di cui sopra, ove l'obbligo di nomina dell'organo di controllo sussiste se la società (Srl) ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo di Stato patrimoniale € 4.000.000,00, ricavi delle vendite/prestazioni € 4.000.000,00, numeri di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE DI SRL					
Parametri	Vecchi limiti		Nuovi limiti		
			D.Lgs n. 14/2019	DL n. 32/2019	
Attivo SP	4.400.000 euro	Se per due esercizi consecutivi, sono superati 2 dei 3 limiti	2.000.000 euro	4.000.000 euro	Se per due esercizi consecutivi, è superato almeno uno dei 3 limiti
Ricavi vendite/prestazioni	8.800.000 euro		2.000.000 euro	4.000.000 euro	
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità		10 unità	20 unità	

SLITTANO AL 30.09.2019 I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA

Il decreto Crescita sposta al 30 settembre il termine per versare le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto del MEF; sono pertanto esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro.

La suddetta disposizione prevede lo slittamento dei termini per chi è soggetto agli ISA, compresi i soci di società di persone, le associazioni professionali, le società di capitali e i soci in trasparenza. La proroga vale

Aderente a:



anche per l'Irap, per i contribuenti previdenziali in dichiarazione e per il saldo Iva 2018. Non è dovuto lo 0,40% per lo slittamento dei versamenti a settembre in un'unica rata. Dopo il 30/09 e fino al 30/10 sarà ancora possibile il versamento delle imposte maggiorando l'importo dello 0,40%.

I contribuenti che applicano i nuovi ISA 2019 avranno pertanto più tempo, fino al 30 settembre 2019, per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo e a titolo di acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2019.

La possibilità di usufruire di tale proroga deve essere valutata con attenzione.

Per chi usufruisce della proroga e intende rateizzare il versamento di quanto dovuto, deve considerare che la prima rata decorre dal 30.09.2019, dopodichè:

- i titolari di p.iva dovranno versare la seconda rata entro il 16.10.2019 e la terza rata entro il 16.11.2019;
- i non titolari di p.iva dovranno versare la seconda rata entro il 31.10.2019 e la terza ed ultima rata entro il 30.11.2019.

Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dallo 0,40%.

Non possono avvalersi della proroga i contribuenti non soggetti agli Isa, quali ad esempio i dipendenti, i pensionati, chi deve dichiarare redditi da immobili, redditi occasionali o altri tipi di redditi, chi esercita una delle attività di impresa/lavoro autonomo per le quali però non è stato approvato l'Isa. La scadenza resta pertanto quella fissata originariamente, ovvero al 30.06.2019, con la possibilità di avvalersi di 30 giorni in più, con l'aggiunta dello 0,40% alle somme dovute e con possibilità di rateizzazione di quanto dovuto, con le medesime scadenze degli anni precedenti.

La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi viene spostata definitivamente, a regime, e quindi anche per gli anni successivi, sino a future modifiche legislative, al 30.11. Per le aziende che non hanno esercizio "solare" e per i casi di operazioni straordinarie, il termine diventa l'undicesimo mese dopo la chiusura dell'esercizio.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

I RIMBORSI SPESE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La tematica dei rimborsi spese erogati a dipendenti e amministratori è certamente molto sentita dalle aziende, per la frequenza con cui si pone nella pratica quotidiana e per le numerose complicazioni burocratiche, amministrative e fiscali connesse all'argomento.

A seguire, si propone un'analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l'utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.

Il concetto di trasferta

Innanzitutto, va specificato che - in ambito fiscale - per "trasferta" si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.

Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato il luogo ove espletare l'incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell'amministratore stesso.

A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.

Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell'azienda.

In linea di principio, possiamo dire che il rimborsò può essere:

1. analitico, o come si ha l'abitudine di dire "a piè di lista", evocando l'elenco dei rimborsi presentato al datore di lavoro (e qui si valorizza la restituzione delle spese);
2. forfettario, con differenti combinazioni tra il vero e proprio *forfait* e una combinazione di elementi forfettari e analitici (e qui si valorizza il disagio e l'eventuale spesa).

Il rimborsò analitico o a piè di lista

In caso di rimborsò analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:

- al vitto;
- all'alloggio;
- al viaggio e al trasporto;
- al rimborsò di altre spese, anche non documentabili ed eventualmente sostenute dal dipendente, fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all'estero (nel passato, si giustificava tale disposizione evocando i gettoni telefonici per le chiamate, le mance, etc.).

Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né documento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta e documentata (con l'eccezione delle piccole spese non documentabili).

Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.

Infatti, si riscontrano i seguenti limiti:

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in

Aderente a:



deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;

- se il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori comune		
Tipologia	Dipendente o collaboratore	Datore di lavoro
Vitto e alloggio	Nessuna tassazione	Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile)
Piccole spese non documentate	Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all'estero (eccedenza non deducibile)
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici	Nessuna tassazione	Deduzione integrale
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici)	Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle ACI corrispondenti al veicolo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti del costo di percorrenza ACI relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio)	Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo (eccedenza tassata)	Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (eccedenza non deducibile)

Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario

Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:

- vitto;
- alloggio;
- piccole spese non documentate.

In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica ed autonoma le spese di viaggio e trasporto.

Tornando alle tre componenti "basiche", è possibile utilizzare:

1. solo una misura forfettaria onnicomprensiva, per un totale di 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Sino a tale limite il dipendente non tassa nulla. L'eventuale parte eccedente concorre al reddito;
2. una somma forfettaria per solo una delle componenti. Infatti, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

Aderente a:



3. una somma forfettaria per due componenti su tre. Infatti, il limite è ridotto di due terzi (quindi si applica il *forfait* di 15,49 euro) in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).

Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico				
Tipologia	Importo Italia non tassato	Importo Italia tassato	Importo estero non tassato	Importo estero tassato
Forfait integrale	46,48 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)	77,47 + viaggio e trasporto	Parte eccedente (escluso viaggio e trasporto)
1 elemento forfait	30,96 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al forfait (escluso viaggio e trasporto)	54,65 + viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)
2 elementi forfait	15,49 + Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)	25,82+ viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico	Parte eccedente rispetto al <i>forfait</i> (escluso viaggio e trasporto)

Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.

Le modalità di contabilizzazione

Per quanto attiene l'imputazione contabile, va detto che:

- le indennità analitiche vanno contabilizzate secondo la tipologia di spesa rifusa, sino ai limiti della medesima. L'eventuale eccedenza, tassata in capo al dipendente, è costo del lavoro a tutti gli effetti;
- le indennità forfettarie sono componenti a tutti gli effetti del costo del lavoro, da contabilizzare nella voce B9 del Conto economico.

La documentazione necessaria

Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.

Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all'utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:

- il costo chilometrico che sarà addebitato;
- eventuali limiti alla deduzione del medesimo, secondo quanto sopra precisato.

In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:

Data	Motivo spostamento	Partenza da	Arrivo a	Km percorsi	Tariffa ACI	Totale euro

Aderente a:



Si ricorda che le tariffe ACI comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

GIURISPRUDENZA IN BREVE

SERVONO ATTI FORMALI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI ESTERI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 197/2019, ha stabilito che nel caso di perdite di crediti su operazioni con clienti esteri, la deducibilità non è ammessa in assenza di atti formali interruttivi della prescrizione, in quanto in tal caso non può essere escluso l'intento liberale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, n. 197/2019

LA DEROGA AL PRINCIPIO DI COMPETENZA

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi del D.P.R. 917/1986, articolo 75, comma 1, (nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 344/2003) (attuale articolo 109, Tuir), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito (cfr. sentenza n. 16819/2007).

Cassazione – sentenza n. 15343 – 14 maggio 2019 – 6 giugno 2019

LA RATIO DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA

In tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dal D.P.R. 917/1986, articolo 75, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel

Aderente a:



periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (cfr. sentenza n. 20521/2006).

Cassazione – sentenza n. 15320 – 2 ottobre 2018 – 6 giugno 2019

UTILIZZABILE IL REVERSE PER L'IVA ALL'IMPORTAZIONE

L'Iva conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione Europea e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio; nel sistema del reverse charge, infatti, l'obbligo di autofatturazione e le relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale in quanto, compensandosi a vicenda con l'assunzione del debito avente a oggetto l'Iva a monte e la successiva detrazione della medesima imposta a valle, comportano che non permanga alcun debito, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione (cfr. sentenze n. 4397/2019, n. 8473/2018 e n. 12649/2017).

Cassazione – ordinanza n. 14997 – 16 aprile 2019 – 31 maggio 2019

AI FINI DEL POSSESSO VALE IL CONTRATTO DEFINITIVO

Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale (cfr. sentenze n. 4863/2010, n. 1296/2010, SS.UU. n. 7930/2008, n. 24290/2006, n. 13368/2005, n. 10469/2001 e n. 8796/2000).

Cassazione – ordinanza n. 13741 – 17 aprile 2019 – 22 maggio 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 25 GIUGNO AL 17 LUGLIO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 25 giugno al 17 luglio 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

25 giugno	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
1 luglio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>5 per mille: conferma agevolazione I soggetti che vogliono beneficiare dell'agevolazione e che hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell'anno 2018 devono inviare entro oggi a mezzo lettera raccomandata o PEC la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2019.</p> <p>Versamento imposte sui redditi (per contribuenti non soggetti agli ISA) Scade oggi il termine per il versamento delle imposte sui redditi, con possibilità di avvalersi di ulteriori 30 giorni con l'aggiunta dello 0,40% alle somme dovute.</p> <p>Versamento imposte sui redditi (per contribuenti soggetti agli ISA) Per i contribuenti soggetti ad ISA è stato previsto lo slittamento dei versamenti delle imposte sui redditi al 30.09.2019 (non è dovuto per il suddetto slittamento lo 0,40%).</p>

Aderente a:



	Dopo il 30.09.2019 e fino al 30.10.2019 è possibile il versamento delle imposte maggiorando l'importo dello 0,40%.
15 luglio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

Aderente a: